

TRIBUNALE DI BARI – SEZ. LAVORO

Ricorso ex art. 414 c.p.c. con contestuale istanza ex art. 700 c.p.c.

per l'inserimento in II fascia delle graduatorie d'istituto

Ricorre il sig. TAFUNI FRANCESCO nato ad Altamura il 26.03.1992 e ivi residente alla via Prato, 4 (TFNFNC92C26A225B), elettivamente domiciliato in Altamura alla via Metastasio, 64 nello studio dell'Avv. Loretta Moramarco (c.f. MRMLTT84H68A225A), da cui è rappresentato e difeso in virtù di mandato in calce al presente atto (ai sensi e per gli effetti degli artt. 170, comma 4 e 176 comma 2 c.p.c. l'avv. Moramarco dichiara di voler ricevere le comunicazioni inerenti al presente procedimento al numero fax 0809693341 o all'indirizzo di posta elettronica certificata moramarco.loretta@avvocatibari.legalmail.it)

Ricorrente

Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca (MIUR), in persona del Ministro pro tempore, con sede in Roma, Viale Trastevere n.76/A, domiciliato *ex lege* presso l'Avvocatura dello Stato, Via Melo da Bari, 97, 70121 Bari c.f. 80255230585

Ufficio Scolastico Regionale della Puglia, in persona del Dirigente pro tempore, con sede in Via Giuseppe Re David, 178, Bari c.f. 80024770721

Ambito territoriale provincia di Bari, in persona del Dirigente *pro tempore*, con sede in Via Giuseppe Re David, 178, Bari c.f. 80020790723

resistenti

nonché nei confronti di tutti i docenti iscritti nelle graduatorie di istituto II fascia della provincia di Bari, scuola secondaria di II grado, classe concorsuale Laboratori tecnologico per l'edilizia ed esercitazione di topografia B014 (ex C-430), valide per il conferimento di incarichi a tempo determinato ed indeterminato per il triennio 2017-2020, che in virtù dell'inserimento della ricorrente sarebbero scavalcati in graduatoria e per punteggio.

ESPONE

- 1) il ricorrente è iscritto, a far data dal 2014, in III fascia delle graduatorie di istituto della provincia di Bari per le classi di concorso B014, ex C-430, laboratori tecnologici per l'edilizia ed esercitazione di topografia, essendo titolare di diploma tecnico pratico;
- 2) Il d.m. n. 374 del 1 giugno 2017, di aggiornamento delle graduatorie di circolo e di istituto per il triennio 2017-2020, del tutto illegittimamente, non ha concesso ai docenti con diploma tecnico pratico conseguito nell'a.s. 2010/2011, come il ricorrente, il diritto di presentare la domanda di inserimento nelle suddette graduatorie di circolo e di istituto, non ritenendo il titolo del sig. Tafuni abilitante;
- 3) Il sig. Tafuni ha interesse ad essere inserito nella II fascia per gli anni 2017/2020 per la

seguinte classe di concorso: B014 (ex C-430) Laboratorio tecnologico per l'edilizia ed esercitazione di topografia;

4) Il sig. Tafuni è a tutt'oggi, inserito in III fascia con la collocazione di seguito indicata:

ISTITUTO	III FASCIA (collocazione attuale)	II FASCIA
IISS Nervi Galilei - (BAIS02200R)	68	
Euclide (ITG ITN) – BAIS00800E	64	
R. Gorjux N. Tridente - (BAIS03700E)	28	Posto 6
Panetti Pitagora- ITI ITG (BAIS06600E)	65	Posto 12
Fermi – Pier Luigi Nervi - Cassandro - (BAIS048001)	58	Posto 1
IISS Bachelet – Galilei (BAIS013002)	22	Posto 3
IISS Ettore Majorana (BAIS03200B)	19	Posto 3
IISS Pietro Sette (BAIS01600D)	16	Posto 3
Volta De Gemmis - (BAIS06700A)	25	Posto 6
IISS Sergio Cosmai (BAIS03600P)	14	Posto 1
IISS Consoli - Pinto (BAIS069002)	21	Posto 5
IISS Pertini Anelli (BAIS071002)	50	
IISS Federico II – Stupor Mundi - (BAIS039006)	10	Posto 1
IISS Rosa Luxemburg - (BAIS033007)	16	Posto 2

IN VIA PRELIMINARE

SULLA GIURISDIZIONE DEL G.O.

In ordine alla richiesta di inserimento nelle graduatorie (c.d. ad esaurimento e di istituto e di circolo) sussiste la giurisdizione del g.o. per costante giurisprudenza amministrativa e di legittimità essendo la posizione della ricorrente di diritto soggettivo poiché concerne la pretesa all'inserimento in graduatoria i cui fatti costitutivi corrispondono al possesso di un titolo ottenuto nei modi di legge e non l'annullamento di un atto amministrativo (*ex multis* Tar Lazio n. 4337/2014; Tar Lazio n. 101/2012; Cass. ord. N. 25840/2016).

Tale prospettazione è in linea con quanto previsto dall'art. 63, d. lgs. n. 165/01 e dallo stesso D.m. di aggiornamento delle graduatorie (art. 10, comma 3).

SULLA COMPETENZA TERRITORIALE

Il sig. Tafuni è iscritto nelle graduatorie della provincia di Bari. Pertanto il foro competente, ai sensi dell'art. 413 c.p.c., è quello adito dal ricorrente, potendo lo stesso prestare servizio nella circoscrizione del Tribunale di Bari.

NEL MERITO

1. SUL DIRITTO DEL RICORRENTE AD ESSERE ISCRITTO IN II FASCIA

L'iscrizione in II Fascia delle graduatorie d'istituto comprende i docenti abilitati ma non iscritti

nelle graduatorie a esaurimento. La disciplina delle graduatorie di istituto è contenuta nel d.m. 13 giugno 2007, recante regolamento per il conferimento delle supplenze al personale docente ed educativo ai sensi dell'art. 4, l. n. 124 del 1999. L'art. 5 del suddetto regolamento prevede che «*titoli di studio e di abilitazione per l'inclusione nelle graduatorie di circolo e di istituto sono quelli stabiliti dal vigente ordinamento per l'accesso ai corrispondenti posti di ruolo*» (comma 2) e che la seconda fascia «*comprende gli aspiranti non inseriti nelle graduatorie ad esaurimento per il medesimo posto, **forniti di specifica abilitazione o di specifica idoneità a concorso cui è riferita la graduatoria di circolo e di istituto***», mentre la III fascia comprende «gli aspiranti forniti di titolo di studio valido per l'accesso all'insegnamento richiesto». In attuazione del regolamento sono stati emanati il d.m. n. 62 del 13 luglio 2011 relativo alle graduatorie per il triennio 2011/2014, il d.m. n. 235 del 1 aprile 2014, recante le disposizioni per l'aggiornamento delle graduatorie per il triennio 2014-2017, e il d.m. n. 374 del 1 giugno 2017.

L'art. 2 del D.M. n. 374/2017 è illegittimo e, pertanto, va disapplicato in quanto nel disporre l'aggiornamento della II e della III fascia delle graduatorie di circolo e di istituto del personale docente ed educativo con validità per gli anni scolastici 2017/2018, 2018/2019 e 2019/2020, consente l'inserimento nelle graduatorie di circolo e di istituto di II fascia solo dei soggetti in possesso di abilitazione o di idoneità all'insegnamento conseguita a seguito di concorsi per titoli e/o per esami anche ai soli fini abilitanti (con esclusione dei concorsi banditi con D.D.G. n. 82/2012, D.D.G. n. 105/2016, D.D.G. n. 106/2016 e D.D.G. n. 107/2016) ovvero in possesso di uno degli specifici titoli di abilitazione indicati, senza considerare la posizione degli insegnanti tecnico-pratici che, come il ricorrente, è nell'impossibilità di conseguire un qualsivoglia titolo abilitativo.

Il possesso di diploma ITP (quale è quello posseduto dal ricorrente)- rientrante nell'elenco di cui all'Allegato C al D.M. n. 39/1998 - ai sensi dell'art. 2 del D.M. n. 39/1998 consentiva la partecipazione ai concorsi per l'insegnamento della relativa materia negli istituti di scuola secondaria nelle classi di concorso tecnico/pratiche per il cui accesso era sufficiente il diploma di istruzione di scuola secondaria. Al tali tipologie di diplomi era, dunque, riconosciuto valore di "titolo abilitativo all'insegnamento": non vi era quindi alcuna necessità, qualora il diplomato intendesse svolgere attività di insegnamento nelle corrispondenti classi di concorso, di conseguire titolo abilitativo ulteriore previa frequenza di un corso di TFA (peraltro, possibile per i soli docenti laureati e quindi inibito ai meri diplomati) né frequenza di PAS (che, pur consentito agli ITP, richiedeva di aver maturato entro l'a.s. 2014-2015 tre anni di servizio).

Il TFA, istituito dal d.m. 249/10, non ha, pertanto, innovato in alcun modo la normativa in materia di diplomi tecnico pratici anche perché nessun tirocinio è stato attivato per gli ITP¹.

¹ Si sottolinea inoltre che la scelta di bandire il nuovo concorso solo per gli abilitati potrebbe essere fonte di contenzioso, anche in considerazione del fatto che nel 2012 il concorso è stato bandito non per tutte le classi di concorso. Si segnala, in particolare, il caso degli insegnanti tecnico pratici (ITP) per i quali non è mai stato

I concorsi ad oggi banditi (D.D.G. n. 82/2012, D.D.G. n. 105/2016, D.D.G. n. 106/2016 e D.D.G. n. 107/2016d.d. 85 del 2018), inoltre, escludevano per gli ITP l'accesso non ritenendo abilitante il relativo titolo.

Sul punto si richiama la più recente giurisprudenza amministrativa ed, in particolare, l'ordinanza resa dal Consiglio di Stato il 18 maggio 2016 con riferimento all'esclusione di una ricorrente ITP dal concorso bandito nel 2016. Il Consiglio di Stato ha chiarito che sebbene *la normativa primaria di riferimento del tutto legittimamente richieda (oltre al titolo di studio previsto per ciascuna classe di concorso) il possesso dell'abilitazione all'insegnamento quale ulteriore requisito necessario per essere ammessi ai concorsi di cui all'art. 400 del cit. D.Lgs. n. 297/1994, [...] a tutti tali concorsi, nondimeno, continui altresì ad applicarsi, interinalmente, la disciplina transitoria di cui all'art. 402 dello stesso D.Lgs. n. 297/1994, in forza della quale – per ciascuna classe di concorso – debba prescindersi dal possesso dell'abilitazione come ineludibile requisito di ammissione al concorso finché, per quella specifica classe, non sia stato attivato e compiuto almeno un percorso abilitativo “ordinario” (nei sensi, sopra chiariti, di percorso aperto a tutti i soggetti muniti del titolo di studio richiesto); con l'ulteriore corollario che, fino a tale momento, appare illegittima la clausola del bando (e il conforme provvedimento applicativo di essa) che, limitatamente al caso da ultimo esposto, non consenta la partecipazione al concorso anche a prescindere dall'abilitazione. [...]* La Corte si pronuncia riconoscendo che è incontrovertibile tra le parti [...] che, per la specifica classe di concorso di cui trattasi, non è mai stato attivato alcun percorso ORDINARIO di conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento (per tale intendendosi un percorso abilitativo che non postuli come requisito di accesso l'aver già svolto una qualche attività di docenza a titolo precario: quali, e.g., S.S.I.S., T.F.A.).

L'art 3, co. 2, d.P.R. n. 19/2016, ha modificato le classi di concorso, stabilendo, altresì, che “*il possesso dell'idoneità all'insegnamento in una delle classi di concorso di cui alla Tabella C, allegata al decreto del Ministro della pubblica istruzione 30 gennaio 1998, costituisce titolo per la partecipazione ai concorsi per titoli ed esami relativi alle classi di concorso di cui alla Tabella B, allegata al presente regolamento*”, il che significa che per chi avesse già conseguito il titolo di cui alla Tabella C, allegata al decreto del Ministro della pubblica istruzione 30 gennaio 1998, lo stesso deve ritenersi abilitante all'insegnamento per le corrispondenti classi di concorso confluite nella Tabella B, allegata al d.P.R. n. 19/2016.

Il Tar Lazio - Roma, con sentenza del 5 settembre 2017, n. 9582, ha stabilito che *nei confronti di chi abbia conseguito Diploma ITP con riferimento a classi di concorso di carattere tecnico/pratico che già ai sensi dell'All.C del D.M. n. 39/98 consentivano l'insegnamento di materie tecnico/pratiche in istituti di scuola secondaria che possono ritenersi confluite in corrispondenti classi di insegnamento disciplinate dal d.P.R. 14 febbraio 2016, n. 19, il D.M. impugnato deve ritenersi illegittimo e va annullato nella parte in cui all'art. 2 esclude dalla possibilità di inserimento nella II fascia delle Graduatorie di circolo e di istituto i docenti ITP, previa valutazione caso per caso dell'amministrazione circa l'effettiva corrispondenza delle “nuove” classi di insegnamento per cui il docente abbia presentato domanda di inserimento ai sensi dell'All.B del d.P.R. n. 19/2016 con quelle*

istituito un percorso abilitante ordinario. Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione, parere prot. n. 922 del 28 gennaio 2016

per cui l'insegnamento era consentito dallo specifico titolo di studio posseduto ai sensi dell'Allegato C al D.M. n. 39/1998.

Nel caso dell'ins. Tafuni la corrispondenza sussiste avendo questi un titolo (diploma di geometra) abilitante secondo l'all. C al d.m. 39/1998 per la classe di concorso C043, ora B014 ai sensi dell'all. B del d.P.R. n. 19/2016.

Solo qualora avesse presentato domanda per una classe di concorso tecnico/pratica non corrispondente allo specifico diploma posseduto sarebbe stata legittima la richiesta di uno specifico titolo abilitativo.

ISTANZA CAUTELARE EX ART. 700 C.P.C.

Per il profilo del *fumus boni iuris* si rinvia a quanto ampiamente esposto in diritto.

Quanto al *periculum in mora* si deduce quanto segue.

L'ins. Tafuni ha urgenza di essere inserito in II fascia dato che il tempo necessario per decidere il presente ricorso nel merito non consentirebbe allo stesso di essere chiamato per ricoprire l'incarico di insegnante tecnico pratico per l'a.s. 2018/2019 nella classe di concorso indicata in premessa. È certo, infatti, che il giudizio non potrà che essere definito in un tempo successivo alla predisposizione degli organici 2018/2019. Tale possibilità sarebbe preclusa al ricorrente ove non venisse accolto, in via cautelare, il presente ricorso, in particolare relativamente alle seguenti scuole presso cui il ricorrente sarebbe inserito in II fascia (*cf*r graduatorie in allegato) in posizioni che renderebbero altamente probabile la stipula di un contratto con l'amministrazione scolastica (si vedano, in particolare le scuole evidenziate ove il ricorrente risulterebbe tra i primi tre in graduatoria):

ISTITUTO	III FASCIA (collocazione attuale)	II FASCIA
IISS Nervi Galilei - (BAIS02200R)	68	
Euclide (ITG ITN) – BAIS00800E	64	
R. Gorjux N. Tridente - (BAIS03700E)	28	posto 6
Panetti Pitagora- ITI ITG (BAIS06600E)	65	posto 12
Fermi – Pier Luigi Nervi - Cassandro - (BAIS048001)	58	posto 1
IISS Bachelet – Galilei (BAIS013002)	22	posto 3
IISS Ettore Majorana (BAIS03200B)	19	posto 3
IISS Pietro Sette (BAIS01600D)	16	posto 3
Volta De Gemmis - (BAIS06700A)	25	posto 6
IISS Sergio Cosmai (BAIS03600P)	14	posto 1
IISS Consoli - Pinto (BAIS069002)	21	posto 5
IISS Pertini Anelli (BAIS071002)	50	
IISS Federico II – Stupor Mundi - (BAIS039006)	10	posto 1
IISS Rosa Luxemburg - (BAIS033007)	16	posto 2

Si consideri, inoltre, che il mancato accoglimento della domanda cautelare non consentirebbe al sig. Tafuni di acquisire ulteriore punteggio derivante dallo svolgimento dell'attività di insegnante. Si consideri, infine, che le graduatorie hanno durata triennale (dal 2017 al 2020) e, pertanto, il tempo necessario per la pronuncia di merito renderebbe del tutto tardiva la soddisfazione dell'interesse del sig. Tafuni.

IN VIA SUBORDINATA

SUL DIRITTO AL RISARCIMENTO DEL DANNO

L'ins. Tafuni ha diritto al risarcimento del danno patito, derivante dalla perdita di *chance*. La collocazione in III fascia, infatti, subordina la possibilità di stipulare rapporti di lavoro con l'istituzione scolastica al previo esaurimento degli iscritti in II fascia. Se il sig. Tafuni fosse stato iscritto in II fascia, in altri termini, avrebbe avuto maggiori *chance* di lavorare per l'intero anno scolastico a far data dal 2017.

La misura minima del risarcimento del danno va individuata con riferimento al trattamento economico differenziale tra quanto percepito e quanto spettante in caso di inserimento in II fascia. L'ins. Tafuni, ad oggi, non ha stipulato alcun contratto per lo svolgimento dell'attività di insegnante. La retribuzione annua, per un docente di scuola secondaria di II grado, è pari ad euro 34.400,44 lordi ed è, pertanto, ad essa che va commisurato il danno subito per perdita di *chance*. Tenuto conto della possibile collocazione in graduatoria di II fascia, di cui alla tabella a pag. 2 del presente ricorso, deve ritenersi che le possibilità di essere assunto siano pari almeno al 50% e, pertanto, il danno subito ammonti quantomeno ad euro 34.400,44 (euro 17.200,22 x 2 anni scolastici).

Tutto ciò esposto, il sig. TAFUNI FRANCESCO, rappresentato e difeso come in atti,

CHIEDE

che il Giudice del lavoro designato presso il Tribunale di Bari voglia:

- 1) **In via cautelare**, ritenuti sussistenti i presupposti di cui all'art. 700 c.p.c., *inaudita altera parte*, riconoscere il diritto soggettivo del ricorrente, sig. TAFUNI FRANCESCO nato ad Altamura il 26.03.1992 e ivi residente alla via Prato, 4 (TFNFNC92C26A225B), all'inserimento nelle graduatorie di circolo e di istituto di II fascia della provincia di Bari, scuola secondaria di II grado, classe concorsuale B014 e, previa disapplicazione degli atti e/o provvedimenti amministrativi illegittimi suindicati, emettere il provvedimento idoneo ad assicurare gli effetti della sentenza di merito quale l'inserimento dell'ins. Tafuni Francesco nelle graduatorie di circolo e di istituto di II fascia della provincia di Bari, scuola secondaria di II grado, classe concorsuale B014;
- 2) **nel merito, in via principale**, accertare il diritto del sig. Tafuni Francesco ad essere inserito nelle graduatorie di circolo e di istituto di II fascia della provincia di Bari, scuola secondaria di

Il grado, classe concorsuale B014 (laboratorio tecnico pratico), disapplicando il d.m. n. 374 del 1 giugno 2017 in quanto illegittimo per le ragioni indicate in premessa;

- 3) ordinare alle amministrazioni resistenti, ognuna per le proprie competenze, di inserire immediatamente, parte ricorrente in II fascia delle graduatorie di istituto e di circolo della provincia di Bari per le classi di concorso sopra indicate nella posizione secondo il punteggio spettante e maturato come per legge;
- 4) **in via subordinata** accertare il diritto dell'ins. Tafuni Francesco al risarcimento del danno da perdita di chance;
- 5) condannare le amministrazioni resistenti a corrispondere al sig. Tafuni euro 34.400,44 a titolo di risarcimento del danno o la diversa somma ritenuta di giustizia;
- 6) in ogni caso condannare le resistenti alla rifusione di spese e competenze del presente giudizio, da distrarre alla sottoscritta avvocata che si dichiara anticipataria.

ISTANZA DI NOTIFICAZIONE EX ART 151 CPC

Ai sensi dell'art. 151 c.p.c. il Giudice può prescrivere ed autorizzare la notifica nei modi ritenuti più idonei, in considerazione della sussistenza di particolari circostanze o esigenze di maggiore celerità. Ai fini dell'integrale instaurazione del contraddittorio, il ricorso ut supra deve essere notificato a tutti i docenti potenzialmente controinteressati, ossia a tutti i docenti che in virtù dell'inserimento della ricorrente sarebbero dalla medesima scavalcati in graduatoria e per punteggio. Sussistono, pertanto, oggettive difficoltà nel reperire tutti i nominativi degli eventuali controinteressati, comprendendosi tra questi anche gli eventuali altri aspiranti/candidati oggi non inseriti nella suddetta graduatoria, non noti alla ricorrente. La notifica nei modi ordinari risulterebbe di fatto impossibile per la ricorrente, non soltanto in ragione dell'elevato numero dei destinatari, ma soprattutto per l'impossibilità di identificare tutti i controinteressati con i loro relativi indirizzi, e comunque determinerebbe una dilatazione enorme dei tempi del presente procedimento che collimerebbero con la invocata tutela d'urgenza. Si evidenzia, altresì, che la tradizionale notificazione per pubblici proclami sia oltremodo onerosa per la parte ricorrente e, comunque, secondo le affermazioni del Consiglio di Stato, IV sezione, del 19.02.1990 n. 106, la stessa non appare idonea allo scopo, non potendosi ragionevolmente invocarsi un onere di diligenza media del cittadino potenziale convenuto in giudizio di prendere visione costante del foglio degli annunci legali provinciali o della G.U. Su tale rilievo il TAR del Lazio ha più volte disposto, quale forma di notifica alternativa alla notificazione per pubblici proclami, la pubblicazione del ricorso sul sito internet del ramo di amministrazione interessata al procedimento su cui si controverte (cfr. Tar Lazio nn. 176/2009, 177/2009). Parimenti anche Giudici del Lavoro, con recenti provvedimenti resi in procedimenti analoghi al presente, aditi hanno autorizzato la notifica del ricorso e del pedissequo provvedimento ai controinteressati ai sensi dell'art. 151 c.p.c., riconoscendo l'urgenza nonché la peculiarità del caso, attraverso la pubblicazione nell'area tematica del sito istituzionale del Ministero convenuto e dell'Ufficio regionale di riferimento. Invero il sito istituzionale del MIUR è costantemente seguito da tutti i candidati aspiranti all'inserimento nelle graduatorie di circolo e di istituto, in quanto oggi mezzo di comunicazione ufficiale, quale anche strumento di pubblicazione dei singoli provvedimenti in materia.

CHIEDE

Al G.d.L., valutata l'opportunità di autorizzare la notifica ai sensi dell'art. 151 c.p.c. con modalità diverse da quelle stabilite dalla Legge, in alternativa alla tradizionale notifica per pubblici proclami,

- 1) di autorizzare la notificazione del ricorso, quanto ai potenziali controinteressati, tramite

pubblicazione del testo integrale del ricorso sul sito internet del MIUR, e conseguentemente Voglia ordinare all'Amministrazione convenuta, entro il termine perentorio di giorni 20 dal ricevimento della notifica del ricorso e del decreto di fissazione di udienza, con deposito della prova dell'avvenuta pubblicazione entro il successivo termine perentorio di 10 giorni dal primo adempimento;

2) di autorizzare la notificazione del ricorso, quanto alle amministrazioni resistenti mediante consegna di copia all'Avvocatura dello Stato di competenza

IN VIA ISTRUTTORIA

Si chiede ordinare all'Amministrazione convenuta l'esibizione e la produzione in giudizio del fascicolo personale della ricorrente, ex art. 210 c.pc., l'elenco graduatoria di istituto per cui è causa e quello aggiornato in vigore, ai fini dell'esatta individuazione della posizione del punteggio utile per l'inserimento della parte ricorrente, ovvero ogni altro documento e/o atto amministrativo conseguente e/o presupposto, utile ai fini del decidere.

Si allega:

1. diploma ITP;
2. certificato attestante il conseguimento del titolo ECDL;
3. All. C al d.m. 39/1998;
4. d.m. 374/2017;
5. graduatorie di III fascia in cui è iscritto il ricorrente;
6. graduatorie di II fascia in cui sarebbe iscritto il ricorrente;
7. dichiarazione ai fini dell'esenzione dal pagamento del contributo unificato.

Ai sensi degli artt. 9 e ss. del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia (DPR 115/2002) si dichiara che il valore del presente procedimento è indeterminabile.

CONTRIBUTO UNIFICATO: ai fini dell'esenzione dal pagamento del contributo unificato la ricorrente dichiara, con separata ed allegata dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, ai sensi della Legge 111/2011, di non essere titolare di un reddito IRPEF, per l'anno 2017, superiore al triplo dell'importo previsto dall'art. 76 DPR 115/02. Anche la somma dei redditi di tutti i componenti il nucleo familiare non supera i limiti reddituali di cui innanzi.

Bari, data di deposito

Avv. Loretta Moramarco